



**LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 62/L  
DELL' 8 AGOSTO 2013**

62/139

**Comunicazioni della F.I.G.C.**

Si riporta il testo del Com. Uff. n.45/A della F.I.G.C., pubblicato in data 5 Agosto 2013:  
Comunicato Ufficiale n. 45/A

**Il Consiglio Federale**

- tenuto conto che la F.I.G.C., a seguito della entrata in vigore della nuova normativa Uefa in materia di discriminazione razziale, in data 4 giugno 2013, con decisione pubblicata sul C.U. n. 189/A, ha adeguato l'art. 11 del codice di giustizia sportiva alle predette disposizioni internazionali;
- ritenuto opportuno ribadire che, in tema di comportamenti discriminatori, non trovano applicazione le esimenti e le attenuanti richiamate dall'art. 13 del C.G.S;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

**d e l i b e r a**

di approvare il nuovo testo dell'art. 13 del C.G.S. di seguito riportato:

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;"><b>Art. 13</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Esimente e attenuanti per comportamenti dei propri sostenitori</b></p> <p>1. La società non risponde per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 11 e 12 se ricorrono congiuntamente tre delle seguenti circostanze:</p> <p>a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo;</p> <p>b) la società ha concretamente cooperato con le forze dell'ordine e le altre autorità competenti per l'adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni;</p> <p>c) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione;</p> <p>d) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti;</p> <p>e) non vi è stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società.</p> <p>2. La responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 11 e 12 è attenuata se la società prova la sussistenza di alcune delle circostanze elencate nel precedente comma 1.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 13</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Esimente e attenuanti per comportamenti dei propri sostenitori</b></p> <p>1. La società non risponde per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione <b>dell'articolo 12</b> se ricorrono congiuntamente tre delle seguenti circostanze:</p> <p>a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo;</p> <p>b) la società ha concretamente cooperato con le forze dell'ordine e le altre autorità competenti per l'adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni;</p> <p>c) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione;</p> <p>d) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti;</p> <p>e) non vi è stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società.</p> <p>2. La responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione <b>dell'articolo 12</b> è attenuata se la società prova la sussistenza di alcune delle circostanze elencate nel precedente comma 1.</p>

**Publicato in Firenze l' 8 Agosto 2013**

IL SEGRETARIO  
Avv. Sergio Capograssi

IL PRESIDENTE  
Rag. Mario Macalli